

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PEZZULLO, MANCIA, ZANELLA,  
PUTIGNANO e PIERRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 1991

Modifiche alla legge 13 maggio 1985, n. 190, sui quadri  
intermedi

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 13 maggio 1985, n. 190 – sul riconoscimento giuridico dei quadri intermedi – modificando l'articolo 2095 del codice civile ha istituito la categoria dei quadri, distinta e autonoma da quella degli impiegati, per cui l'attuale disposto legislativo recita: «I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai».

L'articolo 3, della legge n. 190 del 1985, prevedeva che, in sede di prima applicazione, le aziende provvedessero, entro un anno, a definire, attraverso la contrattazione collettiva, l'attribuzione della qualifica di quadro.

L'applicazione della legge, peraltro, a distanza di sei anni, da un lato conferma

notevoli carenze che hanno portato ad applicazioni distorte o riduttive e, dall'altro, che la legge stessa risulta largamente evasa – in particolare nelle imprese a capitale pubblico – non essendo prevista alcuna sanzione per l'inosservanza delle norme.

Solo un ulteriore intervento legislativo potrà, a questo punto, dare corpo alla nuova categoria consentendo di riorganizzare anche i criteri di rappresentanza sindacale.

Si rende improcrastinabile, quindi, l'assunzione di una iniziativa legislativa tesa ad una reale definizione dello *status* di quadro ed all'ammissione di rappresentanze specifiche alle trattative sindacali a fronte dei circa 450.000 quadri presenti nel Paese. Le

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

aspettative dei quadri, infatti, in quasi tutti i contratti di lavoro definiti, sono state pesantemente penalizzate proprio perchè rappresentate ai tavoli negoziali da soggetti che non detenevano uno specifico mandato.

Si è quindi prodotto un notevole malcontento con gravi ripercussioni d'ordine politico, sociale ed economico: questo

stato di cose non può rimanere senza ri-sposta.

La presente proposta è finalizzata a sanare la situazione in atto mirando, peraltro, nella sua globalità, a creare uno *status* normativo e giuridico della categoria dei quadri, in armonia con quanto si è già realizzato negli ordinamenti degli altri Paesi europei.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono, con carattere continuativo ed elevata professionalità, funzioni di rilevante importanza per la programmazione, la gestione e lo sviluppo degli obiettivi dell'impresa».

## Art. 2.

1. L'articolo 3 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Le organizzazioni sindacali rappresentative della categoria dei quadri a livello nazionale hanno diritto di partecipare alla contrattazione collettiva per la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria in relazione a ciascuna attività, con riguardo alla struttura aziendale specifica.

2. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituito un Osservatorio cui è demandato il compito di verificare l'applicazione della presente legge sia a livello di contrattazione collettiva nazionale che aziendale».

## Art. 3.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. - 1. L'INPS provvederà ad istituire ed a far applicare, nelle modulistiche predisposte per la denuncia delle retribuzioni soggette a contributi, specifici codici corrispondenti alla qualifica assicurativa dei lavoratori dipendenti ora apparte-

nenti alla categoria dei quadri, istituita dalla presente legge, così come già realizzato per gli appartenenti alle categorie degli operai, impiegati e dirigenti.

2. L'INPS provvederà, inoltre, a fornire all'Osservatorio di cui al comma 2 dell'articolo 2 tutti gli elementi da quest'ultimo ritenuti utili per espletare il proprio compito.

3. Quanto disposto dal presente articolo si applica per quanto compatibile alla generalità della pubblica amministrazione ed agli altri enti pubblici, compresi quelli incaricati della rilevazione e gestione di dati attinenti al mondo del lavoro».

#### Art. 4.

1. Dopo l'articolo 6-*bis* della legge 13 maggio 1985, n. 190, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-*ter.* - 1. Negli organismi ed enti pubblici, nei quali siano previste rappresentanze del mondo del lavoro, sono chiamati a partecipare di diritto lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale della categoria dei quadri».